



ALEA

Associazione per lo studio del gioco d'azzardo
e dei comportamenti a rischio

Castelfranco Veneto, 27.03.2012

**Azzardo e
Nuove
Dipendenze** 
Associazione di Promozione Sociale

Varese, 27.03.2012



Consulta Nazionale Antiusura o.n.l.u.s.

Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni Antiusura

"Giovanni Paolo II" o.n.l.u.s

Bari, 27.03.2012

LETTERA APERTA

	Al Presidente della Repubblica
	Al Presidente del Consiglio dei Ministri
	Al Ministro della Giustizia
	Al Ministro dell'Interno
	Al Ministro della Salute
	Al Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'integrazione
	Ai Senatori e Deputati della Repubblica
	Alla Stampa

Oggetto: TAR Piemonte condanna il Comune di Verbania a risarcire i danni chiesti da Euromatic per il regolamento limita-slot. Chiediamo al Governo un intervento urgente e indifferibile.

ALEA, è l'associazione scientifica che dal 2000 riunisce i maggiori studiosi italiani sul gioco d'azzardo, con la missione di studiare ed intervenire sul fenomeno del gioco d'azzardo e le sue ricadute personali, familiari e sociali, prima fra tutte lo sviluppo della patologia di dipendenza correlata (Gioco D'azzardo Patologico);

AND, è l'associazione di promozione sociale dal 2003 attua molteplici iniziative di sensibilizzazione, formazione, prevenzione e riabilitazione in relazione alla patologia del gioco d'azzardo.

LA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA, è un'associazione di volontariato che raggruppa 28 Fondazioni antiusura e che si ispira statutariamente al principio della solidarietà umana e cristiana, anima un'attività sociale e pastorale legata alla problematica dell'usura e dell'indebitamento delle famiglie, con particolare attenzione al gioco d'azzardo che contrasta con il Cartello "Insieme contro l'Azzardo" istituito il 31 gennaio u.s. al quale hanno aderito molte associazioni di volontariato, federazioni rappresentative di realtà economiche, come la Caritas nazionale, il Forum delle Famiglie, gli Organismi socio assistenziali della CEI ecc... Costituisce una rete operativa capace di rilevare e comprendere il problema dalla base e contrastarlo.

I presidenti di ALEA e AND e il Segretario della Consulta Nazionale Antiusura

**con la presente sottopongono alla Vostra attenzione la questione in oggetto,
chiedendo un intervento urgente e indifferibile.**

La vicenda

Con delibera di Consiglio Comunale n. 86 in data 30 maggio 2005, il Comune di Verbania ha adottato un Regolamento comunale avente ad oggetto la “detenzione e il funzionamento di apparecchi da gioco o da intrattenimento presso i pubblici esercizi, per la disciplina di sale giochi e trattenimenti musicali presso pubblici esercizi”, dove, in particolare, si ponevano limitazioni orarie all’uso degli apparecchi da gioco (era stato limitato l'utilizzo di apparecchi da gioco all'interno di alcuni esercizi dalle ore 15,00 alle ore 22,00, così da evitare almeno che i ragazzini saltassero la scuola) e si prescrivevano le relative sanzioni per il mancato rispetto degli orari.

Con sentenza n. 513/2011 pubblicata il 20 maggio 2011, il TAR del Piemonte (Sez. II), si è pronunciato sul ricorso proposto da Vincenzo Spataro e dalla società Euromatic s.r.l. contro il Comune di Verbania.

La società ricorrente ha impugnato in particolare le disposizioni del Regolamento comunale relative alla disattivazione degli apparecchi da gioco dopo le ore 22:00 e relative sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli orari.

Il TAR accogliendo il ricorso con la suddetta sentenza, ha annullato il Regolamento comunale.

Nella sentenza è scritto, infatti, che *mediante la previsione di un orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco, invero, il Comune si è arrogato una potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che, anzi, si svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato. I giudici piemontesi hanno ritenuto il ricorso degno di accoglimento anche in considerazione della mancanza di una legge di copertura che permetta al Comune di incidere negativamente su situazioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica.*

“Non può essere ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli esercizi pubblici, ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza pubblica, di competenza dello Stato”. Nella sentenza di annullamento, si legge, tra l’altro: “Mediante la previsione di un orario di disattivazione degli apparecchi da gioco, il Comune si è arrogato una potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che, anzi, si svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato”.

A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, la società Euromatic di Verbania, ha conferito mandato al suo legale il quale, con un successivo ricorso presentato nel gennaio 2012 ha istaurato un giudizio avanti al TAR Piemonte, volto ad ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per effetto della adozione da parte del Comune del Regolamento in parola, poi giudicato illegittimo proprio con la sentenza n. 513/2011 del TAR.

La società lamenta di aver subito pregiudizi, quantificati in circa euro 1.350.174,48, determinati sia dalla perdita di guadagni e utili economici che non sono stati ricavati a causa della limitazione orari stabilita dal regolamento comunale, sia dallo sviamento dei clienti verso altri esercizi siti nei comuni limitrofi o verso prodotti di gioco congeneri e/o diversi dagli apparecchi di cui all’art. 110 Tulp. Con tale azione la società ha chiesto la condanna del Comune di Verbania al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’attuazione di tale Regolamento per via delle illegittime, quanto gravose, limitazioni dal medesimo recate all’orario di attivazione degli apparecchi da gioco.

A inizio febbraio 2012 i giudici del TAR Piemonte hanno dato ragione ad Euromatic, rifacendosi a una legge del periodo fascista, a firma di Alfredo Rocco, che vede il problema delle “bische” come una questione esclusivamente di ordine pubblico.

Nessuna considerazione nel merito, di come il problema del gioco d’azzardo sia evoluto in questi

anni e sia diventato una vera patologia.

Il Comune, oltre a dover far marcia indietro sull'ordinanza, è stato costretto dal TAR a risarcire la Euromatic con la sanzione richiesta dalla società: ben 1,3 milioni di euro.

Il nostro commento

Gli eventi sopra descritti non possono che suscitare perplessità e sconcerto.

Nella sentenza 513/2011 pronunciata dalla II sez. del TAR Piemonte, il giudice, nella sua apparente fondatezza in termini di competenza dello Stato, ignora l'obbligo di seguire sempre un'interpretazione costituzionalmente adeguata. Nel caso di specie sono stati ignorati sia l'art. 118 Cost. che attribuisce ai Comuni determinate competenze amministrative, sia gli artt. 30 e 31 Cost. che attribuiscono alla "Repubblica" i compiti di tutelare i minori e di aiutare le famiglie in tale prospettiva. Un giudice che ignora tali profili, soffermandosi su aspetti meramente formali di presunta assegnazione del tema all'ambito della distribuzione delle competenze legislative, viene meno alla funzione di rendere giustizia individuando i rapporti sostanziali sottostanti e le finalità di interesse pubblico perseguite dal Comune. La vicenda è sintomatica di una tendenza a chiudere il problema dei rischi insiti nel gioco d'azzardo in una dimensione formale che lascia in ombra ingiustamente la tutela dei minori.

Tuttavia la sentenza stessa denuncia un grave vuoto normativo da colmare immediatamente.

Che la questione non sia da trattarsi esclusivamente sotto il profilo dell'ordine pubblico è sostenuto anche dalla recente sentenza n. 300 del 10.11.11 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri il 25 gennaio.

Secondo il Giudice delle leggi, le caratteristiche evidenziate in questo procedimento valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (*ex plurimis*, sentenza n. 35 del 2011).

Al riguardo, nella suddetta sentenza la Corte costituzionale rileva come non possa condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale la tutela dei minori – cui le norme regionali censurate sono (tra l'altro) preordinate – non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un «interesse pubblico primario».

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza del TAR Piemonte non può costituire in alcun modo un precedente valido e idoneo per impedire agli altri Comuni di perseguire l'interesse pubblico limitando gli orari di apertura delle sale da gioco ed al Parlamento di intervenire con norme di chiarimento sul problema segnalato.

Le nostre richieste

Chiediamo che il vuoto normativo venga finalmente colmato, sia in modo strutturale, sia con un provvedimento d'urgenza (decreto legge o almeno una interpretazione autentica del Ministro della Giustizia), **provvedimenti indifferibili che noi**


invochiamo, stante la criticità della situazione che si è generata proprio anche a causa di un vuoto normativo.

Infatti, se **Parlamento, Senato e Governo continueranno a tacere**, a brevissimo le **ricadute** sulle numerose amministrazioni comunali che hanno adottato simili provvedimenti e, a cascata, sui cittadini fragili che tali Comuni hanno inteso difendere mediante l'adozione di tali atti, **saranno gravissime e drammatiche.**

Il Presidente di ALEA
Dr. Graziano Bellio



Il Presidente di AND
Dr.ssa Daniela Capitanucci



Il Segretario della Consulta Antiusura
Mons. Alberto D'Urso



**ALEA – associazione per lo studio
del gioco d'azzardo e dei comporta-
menti a rischio**

c/o SerT servizio tossicodipendenze –
Azienda ULSS n. 8 –
Via Ospedale, 18 – 31033
CASTELFRANCO VEN. (TV)
Sede legale : Viale IV Novembre, 82/A –
31100 TREVISO –
cod. fiscale e PI: 01010650529
Tel. 0423 732736 – Fax 0423 732737
email:
graziano.bellio@ulssasolo.ven.it
web: www.gambling.it

**AND –
Azzardo e Nuove Dipendenze**

Associazione di Promozione Sociale
c/o Studio Legale De Micco,
Via G. Cardano, 18 -
21013 Gallarate (Va)
web: www.andinrete.it
C.Fiscale – 91038250121,
P.I. 02122430024,
Tel. 338-1342318
e-mail:
azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it

**Consulta Nazionale Antiusura
“Giovanni Paolo II” o.n.l.u.s. -**

Via dei Gesuiti, 20 –
70122 Bari –
C.F.: 93254960722
tel. 0805235454 –
fax 0805225030 –
sito web: www.consultantiusura.it
e-mail: info@consultantiusura.it